

Ugo Spirito e la riforma penale italiana

I. È compito assai difficile, per me, tornare nuovamente a parlare e scrivere, dopo più di vent'anni, sul pensiero penale di Ugo Spirito. E ciò tanto più, in quanto al presente Convegno di Trieste troneggia, con tutta la sua mole ed autorevolezza, una relazione di Giuliano Vassalli dal titolo *Il modello penale di Ugo Spirito e la realtà odierna*. E' universalmente noto come a Giuliano Vassalli, in qualsivoglia settore delle discipline criminalistiche, sia arduo soggiungere, attesa l'eshaustività delle trattazioni che gli è congeniale.

La sua relazione mi offre tuttavia lo spunto per cercar di rimeditare sui motivi dell'interesse che il pensiero penale spiritiano continua a sciuscitare. Una preziosa notazione concerne, invero, una circostanza alla quale non avevo prestata in passato l'attenzione dovuta, e cioè il fatto che la prima e la seconda edizione della *Storia del diritto penale italiano* non suscitavano presso la nostra dottrina penalistica l'interesse che avrebbe destato invece la terza. Naturalmente, questo pur esatto rilievo va preso con ogni debita cautela, dato il prestigio degli studiosi che subito rivolsero una certa attenzione alle prime due edizioni della *Storia*, tra i quali Vassalli stesso ricorda Giacomo Delitala, Francesco Carnelutti, Enrico Ferri e Arturo Santoro.

Sarebbe comunque utile interrogarsi - come suggerisce lo stesso Vassalli - circa i motivi di tale risonanza limitata e, rispettivamente, di quella goduta invece dalla terza edizione. Al riguardo, potrei azzardare due ipotesi. Una concerne l'allora giovane età dell'autore, nella cui produzione bibliografica la *Storia* occupa, anche per mole, uno dei primi posti. L'altra ragione potrebbe forse rinvenirsi nell'atmosfera culturale complessiva della penalistica italiana in quegli anni. Essa usciva da decenni di dispute e diatribe, polarizzate sulle dottrine estreme del classicismo penale e del positivismo criminologico. Alfine, l'atmosfera si presentava per molti aspetti rasserenata nel solco del tecnicismo giuridico e, quel che forse più conta, nel lavoro per la redazione del Codice Rocco, il quale pareva in appagante misura promettere un equo compromesso tra tendenze per tanto tempo ritenute inconciliabili. Sicché agli orecchi dei più poteva suonare scomoda, quasi inopportuna, la voce dissenziente di un giovane studioso, intesa a patrocinare - e non con il solo volume della *Storia*, beninteso - una riforma penale apparentemente ancor più radicale e strutturalmente "soggettivistica" di quanto non fosse l'ormai abbandonato Progetto Ferri del 1921. Ma che ciò andava patrocinando - si badi bene - non già in nome delle ben note dottrine positivistiche, bensì di premesse filosofiche neoidealistiche di chiara ispirazione gentiliana, così creando nei lettori ulteriori motivi di perplessità destinati a tradursi in un diffuso silenzio su quell'opera recente.

Va da sé, come detto dianzi, che le mie sono soltanto ipotesi. Rimane il dato di fatto, segnalato da Vassalli, che l'interesse per la *Storia* conosce invece un 'alta stagione con la terza edizione, la quale esce a mezzo secolo di distanza dalla prima e

con una prefazione - *Dopo cinquant'anni* - pervasa da uno sconsolato scetticismo circa le possibilità creative e rigenerative del pensiero penalistico italiano. Tra i molti che dal volume riedito, e dalla sua stessa prefazione, rimasero colpiti, posso annoverare me stesso. E ciò stimola a chiedermene ora, oltre vent'anni dopo, il perché.

II. Il motivo contingente - all'epoca insegnavo a Trieste - fu una telefonata fattami da Firenze da uno storico del diritto, Paolo Grossi, che mi sollecitava a scrivere "da giurista" sulla *Storia spiritiana*, alla sua terza edizione, un saggio da pubblicarsi nei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*. Il motivo più profondo, a ben riflettere, fu però un altro. La schietta verità è che il pensiero penale di Ugo Spirito mi aveva da lungo tempo affascinato, e in un certo senso incuriosito, per una sorta di alone di mistero che da esso emanava e per una sua forza "totalizzante" legata inscindibilmente a premesse filosofiche.

Per una serie di coincidenze, ero venuto singolarmente in contatto con gli scritti di Ugo Spirito in Germania, dove mi trovavo a perfezionare gli studi penalistici tra fine Anni Cinquanta e inizio Anni Sessanta. All'epoca ero saturo, se così si può dire, di lezioni, seminari e soprattutto letture giuridiche. Sentivo un desiderio, quasi un'intima necessità, di meditare sulle mie posizioni culturali di fondo, sul senso della vita in rapporto a quegli studi che intendevo coltivare come convinta vocazione. Avvertivo riemergere un bisogno inappagato di filosofia che mi trascinavo da una decina d'anni, dai tempi del liceo. Ne avevo parlato con un mio coetaneo filosofo del diritto, Alessandro Baratta, il quale studiava come me in Germania. Baratta collegò prontamente i miei interessi penalistici alla mia sete speculativa, se così posso esprimermi, segnalandomi come opportuna la lettura di Ugo Spirito. Il primo libro indicatomi era una raccolta di saggi, come spesso accade nei volumi pubblicati da Ugo Spirito. Si intitolava *Significato del nostro tempo*. Me lo feci ben presto acquistare e spedire dall'Italia. Ne bevvi il contenuto, come si suol dire, tutto d'un fiato. Fu questa la mia scoperta di Ugo Spirito. Ma non fu, come subito dirò, la sola, anche se il suo "problematicismo" mi era apparso quale approdo sicuro e non superabile per chi voglia di quando in quando gettar l'ancora nella perenne navigazione del "problema penale".

Dopo il primo volume, altri me ne procurai lassù in Germania, sempre nella elegante e asciutta veste editoriale della Sansoni, compresa ovviamente la *Storia del diritto penale italiano*. Così, non tardai a confermarmi nella convinzione che il tormentato interesse di Ugo Spirito per il diritto penale costituiva da sempre una costante, un punto di riferimento, - o, per meglio dire, di orientamento decisivo - per i suoi totalizzanti itinerari speculativi. La riflessione penalistica, per quell'eminente filosofo, era un fatto centrale, una scelta ineludibile. Come tale, essa continuava a costituire una sorta di fiume carsico che nel dipanarsi del suo pensiero, nel susseguirsi delle opere date alle stampe, periodicamente riaffiorava.

Fu questo, come avevo dianzi premesso, il motivo più vero e profondo che nel 1975 mi spinse alla "rilettura da giurista" della terza edizione della *Storia*, apparsa poi

con il titolo *Ugo Spirito criminalista (Riflessioni sulla terza edizione della "Storia del diritto penale italiano")* nei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*.

Cosa con ciò mi proponessi, dirò tra breve.

III. Di certo, nessun tipo di irrispettoso giudizio sulle posizioni di quell'illustre pensatore. Sfuggiva evidentemente alla mia *parva sapientia* qualsivoglia tipo di ricerca sul suo itinerario filosofico. Quel che mi interessava, in verità, era tornar a verificare il giudizio di Spirito, tutt'altro che lusinghiero, sulla scienza penalistica italiana del presente secolo e su quel prodotto legislativo ad essa coevo che è il Codice Rocco: un codice oggi ancora in vigore, sia pur con tutte le mutilazioni, addizioni e modifiche degli ultimi decenni. A questo fine, però, bisognava cercar di ricostruire, per quanto possibile, quello che oggi Vassalli chiama *Il modello penale di Ugo Spirito*, cioè le linee portanti di un codice così come il filosofo lo andava additando al giurista e al legislatore.

Naturalmente ci ho provato, ma non credo di esserci riuscito. Anche Vassalli, pur prodigo di benevoli giudizi nei confronti di quel mio tentativo, se ne rende conto. E' assai difficile da ricostruire, un codice penale siffatto, perché Ugo Spirito, pur nel complesso della sua produzione in materia, non va oltre le premesse. Egli si ferma, cioè, alle sole strutture portanti "soggettivistiche" del "suo" codice penale: la personalità del delinquente e il tipo di risposta *lato sensu* sanzionatoria dell'ordinamento giuridico al crimine, ovviamente commisurate sulle cadenze del suo pensiero filosofico circa il rapporto tra il singolo e la società, tra la "parte" e il "tutto".

Cercherò di spiegarmi meglio. Edificare un codice penale, cioè tracciarne un compiuto modello per una totale riforma, equivale ad occuparsi a fondo anche di altri temi, i quali sembrano invece sfuggire agli interessi di Ugo Spirito. Lavorare a quel fine significa anzitutto occuparsi dell'intero "profilo oggettivo" della legislazione, cioè del catalogo, oggi sempre più vasto e quasi interminabile, dei fatti punibili. Per la scelta di questi ultimi, però, Ugo Spirito mai ha mostrato soverchio interesse, né prima del Codice Rocco, né dopo la sua entrata in vigore, men che meno in esito all'avvento della Costituzione repubblicana, né infine all'atto di dettare la citata prefazione alla terza edizione della *Storia*.

Oggigiorno invece, per qualsiasi riforma penale in qualsivoglia Paese, si tratta di scelte ineludibili, centrali rispetto alle strutture del sistema, quasi condizionanti gli altri settori codicistici e fors'anche la tipologia soggettiva e le dosimetrie sanzionatorie del sistema nel suo complesso. Tant'è che nel pensiero politico-criminale contemporaneo, e non solo in Italia, la selezione dei beni da penalmente proteggersi ha assunto una posizione talmente egemonica da offuscare, per dir così, il tradizionale primato spettante primieramente alla teoria del reo e a quella delle sanzioni criminali. Progressivamente, intendo dire, la teorizzazione del profilo oggettivo di qualunque codice penale, funzionale a provvedimenti di riforma, è andata quasi soverchiando altre esi-

genze politico-criminali. E in Italia, ma anche in altri Paesi, essa è stata sovente correlata, com'è ben noto ai cultori del diritto penale, a prescrizioni asseritamente rinvenibili nel dettato stesso delle rispettive Carte costituzionali.

IV. Ebbene, una volta che si sia preso atto di questa non trascurabile particolarità, la ricostruzione del "modello penale di Ugo Spirito" diventa ancor più difficoltosa. Parrebbe infatti, di primo acchito, che quell'ipotizzato sistema penale risulti assegnabile a taluni modelli - arrestatisi, come subito diremo, allo stadio di progetti teorici - privi della parte speciale. Se così fosse, esso cadrebbe nell'orbita di quei sistemi ipotetici che la terminologia consacrata da Pietro Nuvolone inquadra nello schema del cosiddetto "diritto penale soggettivo puro". Si tratterebbe cioè, sempre in ipotesi ed anzi a tutto concedere, di un codice penale fermo all'enunciazione dei soli principi di "parte generale", riguardanti come di consueto la nozione di reato, le condizioni essenziali per l'esistenza del medesimo, l'inquadramento delle personalità criminali e, infine, la disciplina delle conseguenze previste per la commissione di fatti penalmente rilevanti.

Tuttavia, malgrado la mancanza di interesse per la cosiddetta "parte speciale" negli scritti di Ugo Spirito, nulla autorizza a riferirne le istanze politico-criminali negli impegnativi termini anzidetti. Ricordiamo al riguardo, giusta quanto premesso, due cose fondamentali: non ci consta siano rinvenibili, nei numerosissimi lavori di Ugo Spirito dedicati al problema penale, istanze dirette a patrocinare l'adozione di un codice sostanzialmente privo della parte speciale, cioè della tassativa specificazione delle singole *figurae criminis*. E ciò - giova ricordarlo - anche se proposte in tal senso non erano affatto ignote al travaglio del pensiero politico-criminale illiberale degli Anni Trenta. Ma qui, per meglio chiarir le cose, converrà che brevemente ci si soffermi.

E' noto invero, salvo accidentali questioni di priorità non ancora sufficientemente indagate, che istanze politico-legislative di tal fatta sono emerse, principalmente sullo scorcio degli Anni Trenta, in entrambe le grandi autocrazie illiberali dell'epoca, ovverosia nell'Unione Sovietica comunista di Giuseppe Stalin e nella Germania nazional-socialista di Adolfo Hitler, accompagnate da rade, sporadiche velleità imitative nella coeva Italia fascista. Alla radice di entrambe, com'è altrettanto noto ai cultori del diritto penale, l'insofferenza, insopprimibile in ogni vero afflato totalitario, per quell'escrando "tabù liberalborghese" ch'è il principio di legalità, ritenuto ostacolo per le sacrosante esigenze di una "giustizia sostanziale" armonica rispetto a questo o quello preteso "divenire" ineluttabile della Storia. Com'è parimenti fatto storico, per entrambi quegli ordinamenti, che le spinte in parola si sono poi inverate nel secco ostracismo legislativo al principio di legalità, affidato al sicuro veicolo della facoltizzata applicazione analogica della legge penale.

In realtà, e in ultima analisi, mi preme sottolineare che dalle istanze politico-criminali in parola hanno preso vita quei sistemi penali sensibilmente orientati - sempre per usare la terminologia di Pietro Nuvolone - ai modelli teorici di stampo "soggettivo puro". Una volta spalancate infatti le porte all'applicazione analogica della legge

penale, pur senza giungere apertamente alla costruzione di un codice privo di parte speciale, se ne disancorano fatalmente le cadenze decisive dalla tutela "oggettiva" di precisi beni giuridici per affidarle alla evanescente individuazione "soggettiva" di "tipi legali normativi puri": i famosi e totalitari *Tätertypen* cari alla penalistica di stretta osservanza hitleriana, ma ugualmente presenti - come mi lusingo d'aver motivatamente mostrato in altra sede - nella non meno tragica esperienza del bolscevismo penale.

V. Non è questa, di certo, una meta propria al "Modello penale di Ugo Spirito". Tra l'altro, non va dimenticato il fatto che Spirito - come è dato leggere innumerevoli volte nei suoi scritti - era per principio avversario irriducibile di ogni riconduzione della singola individualità umana a quadri tipologico-soggettivi; nel mentre le cennate teorizzazioni si producevano, almeno verbalmente, nel tentativo di delineare fisionomie personalistiche di riferimento con cui sostituire la soppressa o svalutata tipologia oggettiva delle condotte lesive. Come già ho avuto modo di mostrare ampiamente in altra sede, i presupposti culturali - ovviamente in senso ampio - di tali teorizzazioni sono quanto mai lontani dal pensiero di Ugo Spirito.

Dar conto di ciò, oltre tutto, non è eccessivamente difficile. Si pensi che nell'orbita delle dottrine in questione, e degli ordinamenti tendenzialmente totalitari sul cui ambito esse si trovarono ad incidere, la sanzione criminale, o la gamma delle sanzioni criminali, avevano quale destinatario il delinquente visto nella prospettiva del "nemico" che la società deve colpire, espellere, annientare secondo la logica dell'"altro-da-sè", cioè della "parte" reietta dal "tutto".

Nulla di più lontano, in poche parole, dall'umanesimo penalistico spiritiano, laddove la pena viene concepita come provvedimento pedagogico inteso a ricondurre il delinquente, con un' opera di redenzione, in seno alla società. Se si torna a meditare sulla produzione di Ugo Spirito nella fase più avanzata della sua vita, tosto si coglie con immediatezza il progressivo e disincantato allontanarsi dagli ideali del "comunismo" così come realizzatisi - o meglio, a suo modo di vedere, "comunisticamente" non realizzatisi - negli ordinamenti giuridici che a quell'ideologia affermavano di rifarsi. E il fulcro di tali mancate realizzazioni, di quella intollerabile discrasia tra ideale e sua concretizzazione storica, viene da Spirito costantemente colto anzitutto nel perdurante carattere repressivo-emarginante del diritto penale: il delinquente respinto e annientato come nemico, anzi che "comunisticamente" aiutato a redimersi da quel "tutto" di cui egli è "parte".

E qui, volendo, potrei anche tentare un'ulteriore, possibile spiegazione del maggiore interesse suscitato dalla terza edizione della *Storia del diritto penale italiano*. La mia, naturalmente, ancora una volta, non è e non vuol essere altro che un'ipotesi. Ma allora, forse, il maggior interesse suscitato, un'attenzione che si è addirittura risolta nella produzione di opere monografiche - desidero ricordare, tra le altre, i volumi di Tommasina Mazzone, di Antonio Russo e di Gaetano Marini - quel maggior interesse

fu dovuto a nient'altro che al mezzo secolo esatto posto a dividere la terza edizione dalla prima.

Mi spiego meglio. Ho detto all'inizio che la disattenzione, per gran parte, della penalistica ufficiale italiana all'epoca della prima e seconda edizione potrebbe ascrivarsi, in ipotesi, ad un momento storico-politico in cui la pace delle ideologie penali sembrava seriamente avviata dalla redazione del Codice Rocco, avallata dal dominante tecnicismo giuridico. Di talché, dicevo all'inizio, la voce dissenziente del giovane filosofo, aspramente critico in ugual misura del Codice Rocco e di quell'imperante metodologia, poteva quasi venir intesa come inutile elemento perturbatore di un equilibrio finalmente raggiunto. Ben diversa l'atmosfera, invece, sulla metà degli Anni Settanta. Il Codice Rocco mostra da tempo le sue crepe, sempre più vistose dopo il rivoluzionario mutamento dell'assetto istituzionale e della sempre più accelerata trasformazione socio-economico-culturale. Esso è ancora in vigore, ma gli interventi del legislatore e della Corte Costituzionale ne hanno progressivamente alterati molti tratti fisionomici. Il sistema del "doppio binario" - tanto aborrito da Ugo Spirito quale negazione del carattere unitario proprio alla persona umana - è apertamente in istato fallimentare. La prassi giudiziaria è nel senso di lasciare lettera morta, se non nei casi di stretta obbligatorietà, le misure di sicurezza, cioè praticamente l'intero sistema di prevenzione speciale, per i delinquenti pienamente imputabili.

E non basta. Così come sta franando l'ideologia della prevenzione speciale, cara prima al positivismo criminologico e di poi alle correnti neodefensionistiche, si vanno spegnendo nella Storia le grandi ideologie politiche illiberali, delle quali l'autoritarismo penale è senza dubbio frutto di filiazione legittima. E' perciò in un clima culturale più maturo, più arricchito e ormai disincantato, proprio alla luce degli eventi storici di mezzo secolo, che le riflessioni penali di Ugo Spirito vengono nuovamente a cadere. In tutti quei sensi, di certo, Spirito non si presenta in alcun modo nelle vesti di *laudator temporis acti*. Tutt'altro. Egli continua ad essere un critico, per molti aspetti un antesignano, quasi un provocatore, tornando a sottolineare carenze, incongruenze, contraddizioni già segnalate - ovviamente, sempre a suo modo di vedere le cose - già mezzo secolo avanti. Non a caso Giuliano Vassalli, pur sempre parco d'espressioni e misurato nei termini, parla di "vaticinio".

In una parola: la mia ipotesi non è nel senso che l'opera penalistica di Spirito presenti, oggettivamente in sé e per sé, maggior interesse alla metà degli Anni Settanta, rispetto a quanto ne poteva presentare sullo scorcio degli Anni Trenta. Diversa, profondamente diversa, a me pare, è invece l'atmosfera culturale, il terreno sul quale essa viene a cadere. Certe "verità", scomode e fastidiose per il giurista-lettore degli Anni Trenta, non lo sono più per quello degli Anni Settanta. Certe "verità", con l'andar del tempo, per tali si sono realmente rivelate, e molte legislativamente inverate. E dunque, qualcosa di autentico, nelle riflessioni di Ugo Spirito, va ancora colto: con maggiore impegno, sicuramente con maggiore umiltà e attenzione, e da un numero più vasto di lettori.

VI. Giova pertanto chiedersi, una volta ancora, quali siano i capisaldi della critica spiritiana contro la pretesa inerzia della scienza penalistica italiana, quasi una sua acquiescenza allo *status quo* legislativo dopo l'entrata in vigore del Codice Rocco.

Gli strali del filosofo si appuntano, in primo luogo, contro quello che egli definì più volte, nel corso delle sue opere, il "mostruoso dualismo di pene e misure di sicurezza". Ciò significa, se non intendo male, che il diritto penale dovrebbe rinunciare a distinguere tra delinquenti "normali" e delinquenti "anormali". Ma ciò significa altresì, come logica conseguenza, che il giudice, da lui teorizzato e auspicato, godrebbe di uno sconfinato potere discrezionale nella scelta delle conseguenze giuridiche da irrogarsi in esito alla commissione di reati. Un tal giudice, infatti, dovrebbe essere affrancato da quadri normativi di riferimento personalistico, cioè da quelle tipologie criminologico-normative d'autore contro la cui asserita arbitrarietà mai si è arrestata la polemica di Ugo Spirito. E ciò significa inoltre, se non vado errando, che nessun giudizio potrebbe venire espresso in forza di quella tradizionale *summa divisio* personalistico-categoriale che contrappone sani a insani, capaci a incapaci: sicché in ultima analisi si prescinderebbe, in quel "modello penale", dagli esiti della disputa - che Spirito nella sua opera definisce più volte scientifica e, insieme, filosofica - sulla libertà dell'umano volere.

Ebbene, se questo è vero, è altrettanto vero che la posizione spiritiana, per una "lettura da giurista", si avvicina sensibilmente a quella propria del tardo positivismo criminologico - basti por mente all'ultima fase del pensiero di Filippo Grispigni - e del neodefensionismo del secondo dopoguerra. Ma il problema, dal punto di vista di una "lettura strettamente giuridica", non è quello concernente il fondamento filosofico o scientifico di una siffatta posizione, bensì la praticabilità di ogni sua deduzione inerente e conseguente nel quadro d'un moderno Stato liberale di diritto.

E qui, anche in esito alla rilettura della *Storia* nella sua terza edizione, le posizioni vanno diversificate. Da una parte, infatti, vediamo che al "modello penale" di Spirito anche altri, per l'aspetto in parola, in qualche modo si sono venuti affiancando. In questo senso, dunque, Spirito può apparire senz'altro un precursore. D'altra parte, invece, la conciliabilità di quel sistema con un moderno Stato liberale di diritto continua a proporsi in termini, a dir poco, quanto mai problematici.

Per meglio dar conto di quanto vado esponendo, sarà opportuno fare un passo indietro. Ricordo, allora, come già all'inizio io abbia preso le mosse dalla constatazione del fatto che Ugo Spirito, nel formulare e ribadire il suo "modello penale", mai si è occupato *ex professo* della c.d. parte speciale del codice, cioè della catalogazione delle singole figure criminose. Ho creduto di poter escludere, tuttavia, che ciò abbia potuto significare sua adesione a nebulose istanze - storicamente pur presenti e di gran peso - volte all'edificazione di un codice penale privo di parte speciale. Per le stesse ragioni, ho ritenuto di poter conseguentemente escludere l'adesione, foss'anche tacita, di Spirito alla pretesa creazione di una legislazione penale nel cui quadro il dato della "tipicità" venisse affidato ad una elencazione di "autori-tipo" anzi che di "con-

dotte-tipo". Pur tuttavia, la lacuna permane, e con una sorta di alone misterioso che essa finisce con il riverberare sull'intero "modello".

Risulta assai difficile, per verità, tentar di valutare un'istanza propositiva di codice penale in cui si parla dei "delinquenti" senza tuttavia definire prioritariamente quali condotte umane siano da qualificarsi "delitti". E' infatti lapalissiano che "delinquente" è l'uomo che commette un "delitto". Ma se non si conosce *a priori* quali comportamenti siano considerati "delitto", è impossibile conoscere quali esseri umani siano qualificabili "delinquenti".

Non resta che procedere, una volta ancora, per ipotesi. Supponiamo allora che Ugo Spirito - i cui interessi penalistici si concretizzano in scritti, giova ricordarlo, sullo scorcio degli Anni Venti - concepisse tacitamente come "delitti" quelli che un tempo si chiamavano "naturali", ovverosia, per dirla in tutta semplicità, le forme più brutali e intollerabili di aggressione alla persona umana o ai beni essenziali della collettività organizzata. Se così fosse, però, il "modello" rimarrebbe oggi giorno impraticabile perché irrimediabilmente incompleto. Intendo dire, in altre parole, che il fenomeno delle condotte più gravemente antisociali, generalmente ritenute degne in quanto tali di sanzione penale, ha subito da quell'epoca una smisurata dilatazione, e talora, quanto a gravità, addirittura un rivolgimento di posizioni. Basti pensare - per proporre alcuni esempi - a ciò che oggi giorno va sotto il nome di criminalità economica, ambientale, informatica, e soprattutto "organizzata" in una temibile sorta di "globalizzazione" delle più aggressive forme di antisocialità. Ebbene, era difficile, tra gli Anni Venti e gli Anni Trenta, fors'anche immaginare quelle forme di aggressione a beni individuali o collettivi, e ancor più difficile ipotizzarne il livello di effettiva gravità. Ma a queste difficoltà si accompagna l'altra, e non meno pesante, di concepire nei confronti delle medesime una conseguenza giuridica penale "pedagogica" - seguo sempre la terminologia cara a Spirito - ispirata a "emenda" e "redenzione".

Tutto ciò fa sì che il suo "modello penale" per l'aspetto in parola si dimostri, sul piano di una valutazione schiettamente "giuridica", del tutto impraticabile.

È altrove, dunque, che ne va semmai verificata l'attualità. E' altrove che l'attenzione di una "lettura giuridica" va fissata. Ed è ad altri profili, per conseguenza, che dovrò quanto prima rivolgere lo sguardo.

VII. Direi, qui giunto, che la più autentica e realistica delle verifiche nel senso predetto va operata sul piano delle riforme legislative, realizzate o soltanto progettate che siano. Esclusivamente questo profilo, in verità, appare capace di garantire, appunto con una buona dose di realismo, l'attualità o meno dei suggerimenti che per tanti anni Spirito rivolse al legislatore penale, o parimenti allo studioso di questa materia nel suo aspetto politico-legislativo. E qui tuttavia, una volta ancora, a fini di chiarezza e di obiettività, dovrò procedere a valutazioni poggiate su due piani tra loro distinti.

Vale la pena che accenni, per prima cosa, ad una riforma integrale del codice penale, iniziata verso la fine degli Anni Ottanta con l'insediamento di una Commis-

sione, presieduta da Antonio Pagliaro, ad opera di Giuliano Vassalli allora in veste di ministro guardasigilli. E' ovvio che Ugo Spirito nulla poté conoscere di quei lavori e di quelle scelte, essendo venuto a morte nel 1979. E' tuttavia da presumersi, con una certa verosimiglianza, che la sua valutazione non sarebbe stata maggiormente positiva rispetto alla *Introduzione* dettata per la terza edizione della *Storia*. E' vero infatti che quel progetto prende le distanze, e in modo assai sensibile, da ciò che potremmo definire il "profilo soggettivo" del suo "modello penale". Invero, il Progetto Pagliaro - così lo citerò d'ora in avanti - tiene ferma la tradizionale distinzione tra soggetti imputabili e non imputabili, nonché quella, altrettanto tradizionale e radicata, tra pene e misure di sicurezza, cioè tra la sfera della repressione e quella della prevenzione. Ma v'è qualcosa di più, e, rispetto al Codice Rocco, di decisamente innovativo. Nel Progetto Pagliaro, infatti, le misure di sicurezza tendono a rivolgersi ai soli soggetti incapaci, o comunque bisognevoli di cure, come i minori di età, i minorati, gli psicolabili. Con il Progetto Pagliaro siamo quindi davanti ad una inversione di tendenza di portata storica, quasi ad una svolta epocale. Le misure di sicurezza, anzi che vittoriose sulla pena, come da tanti auspicato fin dal tempo della Scuola Positiva Italiana, finiscono relegate praticamente a curare i delinquenti anormali. Scompaiono pertanto quelle figure di qualificazione criminologico-soggettiva che del riformismo positivista costituirono espressione. Abitualità e professionalità criminosa, quali gradini superiori della reiterazione, rientrano nella sfera repressiva. E con l'abolizione del delinquente per tendenza risulta definitivamente ammainata quella bandiera ideologica del vecchio positivismo, intesa a significare l'identificazione tra criminalità e anormalità supportata dall'esistenza legislativa d'una figura di qualificazione criminologico-soggettiva che dipinge un uomo sicuramente anormale per la sua malvagità, ma asseritamente del tutto capace di intendere e di volere.

Mi son permesso di dire, nel porre le premesse di questa digressione, che verosimilmente - desidero sottolineare questo avverbio - simili scelte politico-criminali ben difficilmente avrebbero incontrata l'approvazione di Ugo Spirito. Come ho scritto in altra occasione più di vent'anni fa, la "pena" del "modello" spiritiano va considerata - piaccia o meno, stesa sul letto di Procuste delle categorie "giuridiche" - una "misura di sicurezza", e non una pena, caratterizzata com'essa è dalla indeterminatezza della durata. Né conta che alla medesima potrebbe inerire il dato accidentale della afflittività, quale ad esempio la perdita, in tutto o in parte, della libertà personale. La sua sostanza, per vero, rimarrebbe, a tutto concedere, quella di una "pena-scopo", decisamente orientata alla funzione "recuperativa", e non intrinsecamente a quella punitiva. Ne conseguirebbe, giusta le istanze di Spirito, una sua applicazione affidata ad uno sconfinato e perciò incontrollabile potere discrezionale del giudice, la sua correlazione a tipo e grado di "recuperabilità" del destinatario, ed infine la sua coesistente indeterminatezza nella durata massima.

Detto questo, parrebbe che il tramonto delle misure di sicurezza - ovviamente sul solo terreno delle ipotesi politico-legislative - rappresenti, con riferimento al Progetto

Pagliaro, un'ulteriore presa di distanza del pensiero politico-criminale italiano dagli orientamenti di Ugo Spirito. E, per certi aspetti, può anche esser così. Ma Spirito, contrariamente a quanto egli riteneva all'atto di dettare la prefazione alla terza edizione della *Storia*, nell'evoluzione più recente della legislazione penale italiana è tutt'altro che un perdente, tutt'altro che un pensatore sconfitto su un terreno che tanto lo impegnò e tanto gli fu caro. E darne conto, costituirà l'ultima tappa di questa mia esposizione.

VIII. Ancora una volta andiamo debitori, per quello che nella presente sede ha esposto, a Giuliano Vassalli. Dopo l'entrata in vigore del Codice Rocco, dopo la catastrofe del secondo conflitto mondiale, dopo l'avvento della Costituzione repubblicana, Ugo Spirito sembra non avvedersi che la fisionomia della pena muta notevolmente nel quadro dell'ordinamento italiano. Ovviamente, non è questa la sede per ripercorrere l'*iter* faticoso e tormentato della disputa sulla funzione della pena, rinfocolata, anzi che sopita, dalla consacrazione del disposto di cui all'art. 27, terzo comma della Costituzione. E men che meno si tratta, da parte mia, di operare una scelta di campo tra retribuzionismo e rieduazionismo, scelta peraltro operata e ribadita irrevocabilmente più volte nel corso di una vita ispirata, bene o male, all'ideologia che oggi Ferrando Mantovani chiama "diritto penale della libertà". Al punto presente, in verità, giova che personali ideologie e convinzioni vengano messe da parte per fare unicamente spazio, come si conviene, a oggettive esposizioni di fatti.

Dirò allora che Ugo Spirito non si è avveduto, e in parte non ne ha avuto il tempo in vita, della traccia profonda, anche se variegata, che il contenuto tendenzialmente rieducativo della pena lascia nell'attuale scienza penalistica italiana, nella giurisprudenza, e specie in quella della Corte Costituzionale, nonché nella legislazione degli ultimi lustri, profondamente innovativa nel sistema sanzionatorio del pur tuttora vigente Codice Rocco. Né pare denegabile, ad una spassionata considerazione obiettiva, che queste complesse istanze criminalpedagogiche sostanzialmente riflettano proprio quella "riabilitazione alla vita sociale", quel reinserimento della "parte" nel "tutto" così appassionatamente patrocinata per una vita intera da Ugo Spirito ogni qualvolta egli percorse e ripercorse gli impervi sentieri della responsabilità penale. Ma allora, tanto basta per concludere nel senso che Ugo Spirito, per le istanze che a lui maggiormente premettero nel quadro del suo "modello penale", oggi è tutt'altro che una voce inascoltata nel divenire della Storia.

IX. Poste queste premesse, non è mio compito scendere nei particolari. Tra l'altro, come meglio dirà, nella presente sede, Paolo Pittaro, v'è una serie di istituti, nell'odierno assetto della legislazione penale italiana, che seguono quella fisionomia della pena tanto cara a Ugo Spirito e valorizzata, oltretutto, nei progetti di riforma. Sia sufficiente rammentare, per non togliere spazio a quanto esporrà Pittaro, limitazioni e mitigazioni, di chiaro contenuto criminalpedagogico, nella esecuzione di pene detentive.

Non mi pare quindi esatto, come Ugo Spirito pensava nel 1974 dando alle stampe la terza edizione della *Storia*, che nelle riforme penali del nostro Paese la sua voce sia rimasta inascoltata. E' vero semmai il contrario, come ebbi a scrivere più di vent'anni fa e senza far velo alla verità con le mie personali convinzioni ideologiche. Certo, un positivo diritto penale può seguire le istanze di Ugo Spirito solamente nella misura in cui lo consente la sua essenza - il mio non vuol essere un gioco di parole - di *diritto positivo*. Quella *individualizzazione totale* delle conseguenze giuridico-criminali, individualizzazione da rimettersi in piena fiducia e tranquillità ad una *discrezionalità assoluta* del giudice, lo negherebbe come positivo diritto penale, la ricerca di un siffatto *summum jus* traducendosi sul piano giuridico in *summa iniuria*.

D'altro canto, non è lecito che io indugi su questi profili di impraticabilità, avendoli già chiaramente delineati in altro scritto, ed i medesimi essendo stati in questa sede ribaditi, con ben altra autorevolezza, da Giuliano Vassalli.

X. Spero di venire perdonato se indulgo al desiderio di concludere con una notazione squisitamente personale.

Quando apparve, nel 1975, il mio scritto *Ugo Spirito criminalista*, il Maestro, dopo averlo letto, mi onorò di una bellissima lettera olografa. Da Trieste, nel frattempo, ero stato trasferito a Firenze. Fu lì, sul tavolo del mio studio, nella vecchia sede dell'Istituto penalistico in via Laura, che trovai la lettera. Ne fui tanto colpito e commosso da celarla gelosamente, una volta rientrato a casa, per il timore di smarrirla. La nascosi, insomma, così accuratamente, da non essere più stato in grado di ritrovarla. Di ciò continuo a dolermi e a crucciarmi. Mi conforta il solo fatto di rammentarne il contenuto essenziale.

Ricordo, per prima cosa, che Ugo Spirito mi rimproverò amabilmente di non aver tenuto conto, nella mia pure ricca bibliografia, d'un suo recente volume intitolato *Storia della mia ricerca*, edito nel 1971. Provvidi a colmare immediatamente la lacuna. Mi procurai il volume, lo lessi attentamente, soffermandomi in particolare, com'è naturale, su quelle sue parti che riguardano più da vicino il diritto penale. Potei così notare, una volta di più, quale punto centrale spetti al problema penale nell'itinerario speculativo di Spirito, che torna a rammentare le sue esperienze universitarie decisive a contatto con autorevoli esponenti della Scuola Positiva Italiana. Potei notare, una volta di più, quale sia stato oltre tutto il ruolo che il pensare e ripensare quel problema ha occupato nel suo travagliato rapporto, antinomicamente sofferto *usque ad finem*, tra scienza e filosofia, tra libertà e necessità, tra "autocoscienza" e "incoscienza". Particolarmente toccante mi apparve il capitolo intitolato *La crisi del diritto penale*, specie laddove l'autore ribadisce che "il codice penale è un po' il codice morale di un paese", nonché laddove dichiara "insicura la possibilità di distinguere sul serio infermi e non infermi, ma soprattutto pene e misure di sicurezza".

In buona sostanza, però, nulla trovai che già non mi fosse noto. Le precedenti prese di posizione venivano ribadite, e una radicale trasformazione del diritto penale

ancora una volta sollecitata di fronte all'asserita, perdurante inerzia della scienza penalistica italiana.

In seguito, non mancai di considerare tutto ciò che il Maestro tornò a scrivere sul diritto penale durante i suoi ultimi anni di vita, e in modo particolare nel volume *Memorie di un incosciente*. Nemmeno in questo rinvenni un *quid novi*, se non l'accentuata valutazione della metodologia propria al positivismo criminologico, quasi una nostalgia giovanile nella rinnovata fiducia circa la pretesa "scoperta" delle ineluttabili radici naturalistiche delle condotte delittuose.

Il suo "problematicismo", che tanto mi aveva affascinato in gioventù, era ormai finito da lungo tempo. Mi sovvenni allora che nella lettera di cui sto parlando Ugo Spirito diceva di non essersi mai sentito tanto compreso quanto lo era stato da me. Un così lusinghiero giudizio da parte di un pensatore tanto illustre, però, mi apparve soffuso, una volta ancora, una volta di più, da quell'alone di mistero del quale così icasticamente ci ha parlato in questa sede Vittorio Mathieu. Tale esso rimane per me oggi ancora, ed è anzi destinato e rimanere - ahimè, purtroppo - per sempre. Non capii, in verità, cosa il filosofo volesse esattamente dirmi, ovverosia in qual senso si fosse sentito da me - ma perché proprio da me? - tanto compreso. Posso solamente affacciare delle ipotesi.

La prima riguarda l'operosità concreta, che non avevo mancato di sottolineare, connessa coerentemente al professato attualismo - il riferimento andava in particolare alla conduzione della rivista *Nuovi studi di diritto, economia e politica* - nel senso del filosofo che non esitava a calarsi nei panni del giurista, nella specie anzi del penalista, compenetrandosi poeticamente in un "ruolo convenzionale" diverso da quello suo primigenio.

La seconda ipotesi, invece, potrebbe riguardare le conclusioni che in quel mio scritto prendevo. Avevo ritenuto di dover sostenere che il "suo" diritto penale potrebbe venire espresso soltanto di una società ideale, da una società radicalmente nuova, integralmente basata sulla solidarietà e sulla fratellanza umana: quella società ideale, in altre parole, che Ugo Spirito mai aveva cessato di "teorizzare", anzi, attualisticamente, di "contribuire a creare".

Oggi, purtroppo, nulla ho da aggiungere: se non che una tale società, se davvero venisse ad esistenza, nemmeno avrebbe più bisogno di un codice penale, così come un ideale mondo popolato da luminosi esseri immortali non abbisognerebbe più di medici, di farmaci, di ospedali. Quel che mi rimane, nel rendergli qui un tardivo omaggio postumo, è l'esempio suo fulgido di un "pensare" che mai andò disgiunto dall'"operare" affinché l'Uomo - anche l'Uomo-delinquente - trovi un giorno pace, in quanto "parte", nell'universale abbraccio amorevole del "tutto".

Alessandro Alberto CALVI